



**CORTE SPORTIVA DI APPELLO**

Decisione nr° 9

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL 15 dicembre 2022

CORTE SPORTIVA D'APPELLO

**FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY**

**CORTE SPORTIVA D'APPELLO**

Nella seduta del 6 dicembre 2022 composta da:

Avv. Achille Reali	Presidente
Avv. Giovanni Paolo Bertolini	Componente
Avv. Piergiorgio della Porta Rodiani	Componente

ha deliberato la seguente

**DECISIONE**

sul reclamo in data 28/11/2022, pervenuto in pari data, prot.n.473, proposto dalla Rugby Roma Olympic Club 1930 ASD, in persona del Presidente e legale rappresentante Sig. Roberto Corvo, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Schiavone, giusta delega in calce al medesimo reclamo, avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo Nazionale nella riunione in data 23/11/2022, Comunicato B/07/GSN, pubblicato in data 24/11/2022, con cui, in relazione alla gara del Campionato Nazionale di Serie B, girone 4, disputata in data 20/11/2022, Rugby Roma Olympic 1930 ASD v ASD Arechi Rugby, il Sig. Andrea Vella, giocatore e tesserato della stessa reclamante, è stato sanzionato con la squalifica di tre settimane, dal 21/11/2022 all'11/12/2022 compresi, di cui due settimane per l'infrazione dell'art. 27/01, lett. k) (spallata), del Regolamento di Giustizia, inasprita di una settimana per circostanza aggravante di cui all'art. 27/02, lett. a), (colpo alla testa) dello stesso Regolamento.

**FATTO**

Con il reclamo *de quo* l'associazione reclamante ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe esponendo che il giocatore nell'occasione del fatto sanzionato non avrebbe colpito in alcun modo il giocatore avversario, ma sarebbe correttamente intervenuto a sostegno in una ruck e, quindi, non avrebbe compiuto alcun antigioco passibile di squalifica.

A sostegno del reclamo, inoltre, chiedeva che fossero visionate le foto allegate da cui si ravviserebbe l'azione corretta nella ruck del giocatore Andrea Vella.

Dopo aver dedotto l'urgenza dell'esame del presente reclamo, in ragione della ritenuta gravità e irreparabilità del danno derivante dalla sanzione inflitta al giocatore, il sodalizio concludeva chiedendo, in via principale, di annullare e/o revocare e/o dichiarare illegittimo il provvedimento

**FEDERAZIONE  
ITALIANA  
RUGBY**

Stadio Olimpico - Curva Nord  
Foro Italo - 00135 Roma  
federugby.it

T +39 0645213127  
F +39 06 45213174  
cortesportivadappello@federugby.it  
cortesportappello@pec.federugby.it



## CORTE SPORTIVA D'APPELLO

impugnato e, in via subordinata, la riduzione della sanzione inflitta non ritenendo applicabile la circostanza aggravante specifica inflitta.

In via istruttoria, inoltre, formulava istanza di audizione della terna arbitrale della gara oggetto del reclamo e richiesta di copia del referto della gara, che era trasmesso dalla segreteria di questa Corte.

La discussione dell'impugnazione veniva fissata con ordinanza del 30/11/2021 per la camera di consiglio della Corte del 6/12/2022, anche in modalità da remoto.

Prima della camera di consiglio il difensore del sodalizio depositava una memoria con motivi aggiunti nella quale evidenziava alcune irregolarità formali e imprecisioni nella redazione del referto, ribadiva la correttezza dell'azione del giocatore sanzionato e concludeva insistendo per l'accoglimento delle già rassegnate conclusioni.

Alla camera di consiglio del 6/12/2022 erano presenti il Sig. Andrea Vella, l'Avv. Stefano Schiavone e, da remoto, il Procuratore Federale, Avv. Fabio Pennisi.

Il Procuratore Federale rilevava l'inutilizzabilità delle fotografie prodotte, non potendosi verificare la loro corrispondenza ai fatti di cui è reclamo e chiedeva il rigetto del ricorso.

Il Sig. Andrea Vella riferiva che nell'azione oggetto del reclamo aveva agito correttamente e non aveva colpito la testa del giocatore avversario.

L'Avv. Schiavone illustrava il reclamo ed insisteva per l'accoglimento.

La Corte si riuniva in Camera di Consiglio e riteneva di emettere la decisione all'esito dell'audizione dell'arbitro della gara, Sig. Antonio Santocono, che era disposta ai sensi dell'art. 40, comma 4, del Regolamento di Giustizia.

Il Sig. Santocono era sentito sui fatti oggetto del reclamo e forniva i chiarimenti riportati nella parte motiva.

La Corte, quindi, riunitasi in Camera di Consiglio, decideva come da separato dispositivo e si riservava il deposito della decisione.

### MOTIVI

Il presente procedimento, come esposto in fatto, trae origine da un'azione di gioco avvenuta nella gara disputata in data 20/11/2022, tra la Rugby Roma Olympic 1930 ASD e l'ASD Arechi



## CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Rugby, che ha portato alla espulsione del Sig. Andrea Vella, giocatore e tesserato della Rugby Roma Olympic 1930 ASD, il quale avrebbe dato una spallata alla testa di un giocatore avversario. Prima di esaminare nel merito il reclamo, il Collegio osserva come le foto offerte dal sodalizio reclamante non possano fornire elementi utili alla decisione in ragione della loro non certa riferibilità ai fatti di cui è reclamo.

Ciò posto, in via preliminare, si rappresenta che per costante giurisprudenza degli organi di giustizia F.I.R. il referto arbitrale è prova privilegiata dei fatti indicati che non può essere degradata al rango inferiore di semplice indizio.

In particolare, sui fatti oggetto del reclamo il sig. Antonio Santocono, arbitro della gara, nel proprio referto ha scritto: *"pulizia su un punto d'incontro con la spalla dx chiusa, scaricando tutto il peso del corpo, direttamente sul volto dell'avversario"*.

Sui rilievi della reclamante sulla corretta redazione del referto, il Collegio osserva che le varie imprecisioni evidenziate, pur effettivamente riscontrate, non riguardano, comunque, aspetti sostanziali tali da inficiarne il contenuto e il valore dei fatti descritti.

Sentito l'arbitro della gara, Sig. Antonio Santocono, lo stesso ha confermato quanto riportato nel proprio referto e precisava che aveva visto bene da una buona posizione che il giocatore Vella era intervenuto nella ruck *"per pulire a spalla chiusa direttamente sul volto dell'avversario. L'avversario è rimasto a terra, tant'è che a fine partita aveva uno zigomo ben gonfio. È entrato il medico in campo, siamo stati fermi circa 5/6 minuti e poi il medico mi ha detto che poteva continuare a giocare"*.

Alla luce di quanto emerso dall'audizione dell'arbitro, pertanto, risulta confermata la circostanza che nel corso della gara di cui è reclamo il giocatore Sig. Andrea Vella in una ruck ha dato una spallata sul volto di un avversario.

La fattispecie della "spallata", o colpire un avversario con la spalla, è sanzionata dall'art. 27, comma 1, lett. k), del Regolamento di Giustizia, con la sanzione della squalifica dalle gare ufficiali da due settimane a sei mesi.

Il Collegio osserva che nel caso specifico la sanzione è stata irrogata dal Giudice Sportivo Nazionale nel minimo edittale, inasprita di una settimana per la riscontrata circostanza aggravante del colpo alla testa di cui all'art. 27/2, lett. a), del Regolamento di Giustizia.



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Pertanto, in base al potere discrezionale riconosciuto dall'art. 14 del Regolamento di Giustizia, il Collegio ritiene adeguata al caso di specie la sanzione inflitta nel provvedimento impugnato.

**P.Q.M.**

- visti gli artt. 61, 14, 40, 27/1, lett. k), (spallata), e 27/2, lett. a), (circ. aggrav.te colpo alla testa) del Regolamento di Giustizia;
- respinge il reclamo e, per l'effetto, conferma la squalifica inflitta nel provvedimento del Giudice Sportivo Nazionale impugnato di tre settimane (dal 21/11/2022 all'11/12/2022 compresi) al giocatore Sig. Andrea Vella;
- dispone l'incameramento del contributo funzionale.

Roma, 6 - 15 dicembre 2022

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello

Avv. Achille Reali

Corte Sportiva d'Appello  
Il Segretario  
Virginia Asaro